

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 82

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZATI, SPERANZA, IOZZELLI, PONTELLO**

*Presentata il 9 luglio 1976*

### Ordinamento della professione di consulente del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Richiamiamo la vostra attenzione in merito ai consulenti del lavoro le cui leggi che ne disciplinano l'attività sono già superate dai tempi, risalendo la prima al lontano 1939. È necessario, quindi, rivedere con urgenza e senza ulteriori indugi la posizione di questa categoria, innegabilmente sempre più in fase ascensionale, la quale, a nostro avviso, è stata sin troppo dimenticata quando sappiamo che collabora attivamente e positivamente nel mondo del lavoro.

I consulenti del lavoro oggi, come certamente sapete, si trovano in una strana posizione. Essi sono considerati professionisti solo ai fini fiscali mentre la loro attività, per leggi ormai superate, è vigilata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per esso dagli Ispettorati provinciali del lavoro i quali, in effetti, ne condizionano l'attività anche mediante rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della consulenza del lavoro. Ciò appare in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana per cui è indilazionabile rendere finalmente doverosa giustizia ai consulen-

ti del lavoro, liberi professionisti in una Italia libera e democratica non più schiavi di legislazioni inadeguate al mondo di oggi.

Occorre quindi far presto, concedendo ai consulenti del lavoro l'ordinamento necessario che ne disciplini definitivamente l'attività e che sancisca la loro dignità professionale.

Alla luce di quanto esposto è pertanto indispensabile, onorevoli colleghi, una radicale modifica che consenta di sopprimere definitivamente l'attuale stato incompatibile con lo spirito costituzionale che contrasta anche con le concezioni a cui è ispirata la nostra società.

Onorevoli colleghi, per questo abbiamo ritenuto doveroso e necessario rompere ogni ulteriore indugio, rendere finalmente giustizia alla giovane e dinamica categoria, e presentare questa proposta di legge che, abrogando tutte le precedenti normative esistenti in materia, consentirebbe ai consulenti del lavoro di essere riconosciuti liberi professionisti sotto ogni punto di vista legale e morale. Giova infine tenere ben presente che nessun onere e di nessuna specie graverebbe a carico delle finanze dello Stato italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Oggetto della professione).*

A coloro che sono iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro è riconosciuta competenza tecnica in materia di consulenza del lavoro. Formano oggetto della professione:

- a) amministrazione del personale;
- b) revisione dei documenti di lavoro;
- c) determinazione dei costi orari di lavoro;
- d) trattazione di controversie di lavoro;
- e) regolazioni contributive.

L'autorità giudiziaria deve affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai consulenti del lavoro, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori e dei ragionieri.

##### ART. 2.

*(Esercizio della professione).*

Il consulente del lavoro non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo.

I consulenti del lavoro iscritti in un collegio hanno facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le autorità giudiziarie della Repubblica italiana.

Essi non possono, senza giustificato motivo, ricusare il proprio ministero per gli incarichi che siano loro affidati dalle autorità giudiziarie.

##### ART. 3.

*(Incompatibilità).*

L'esercizio della professione è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

**ART. 4.**

*(Obbligo del segreto professionale).*

I consulenti del lavoro iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

**ART. 5.**

*(Vigilanza sull'esercizio della professione).*

La vigilanza sull'esercizio della professione di consulente del lavoro spetta al Ministero di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di corte d'appello.

**TITOLO II**

**I COLLEGI DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

**ART. 6.**

*(Circoscrizione territoriale).*

In ogni regione è costituito, con sede nel capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

**ART. 7.**

*(Composizione del consiglio del collegio).*

Il consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**ART. 8.**

*(Cariche del consiglio).*

Ciascun consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il consiglio è composto di nove membri si deve eleggere anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza del presidente e del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 9.

*(Attribuzione del presidente).*

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

ART. 10.

*(Attribuzioni del consiglio).*

Il consiglio del collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:

1) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

2) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

3) vigila per la tenuta del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza del collegio;

4) delibera i provvedimenti disciplinari;

5) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

6) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

7) provvede alla gestione finanziaria e quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

8) designa i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

9) delibera la convocazione dell'assemblea;

10) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

11) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del collegio, una tassa annuale ed una tassa per iscrizione nell'albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

ART. 11.

*(Riunioni consiliari).*

Il presidente del collegio convoca il consiglio almeno una volta ogni sei mesi. Deve al-

trèsì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### ART. 12.

*(Decadenza dalla carica di consigliere).*

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

#### ART. 13.

*(Sostituzione dei componenti del consiglio).*

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio.

Il presidente adotta, in casi di emergenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio.

#### ART. 14.

*(Scioglimento del consiglio).*

Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del

Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

ART. 15.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16.

*(Assemblea).*

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto termine.

Salvo il disposto dell'articolo 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numeri di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente ed il segretario del consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

ART. 17.

*(Convocazione dell'assemblea per la approvazione dei conti).*

L'assemblea generale degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

**ART. 18.**

*(Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti).*

Per l'elezione del consiglio del collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

I componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti, sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al consiglio nazionale.

**ART. 19.**

*(Reclami contro i risultati delle elezioni).*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo del collegio può proporre reclamo entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

**ART. 20.**

*(Assemblee straordinarie).*

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazioni degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo del collegio. Se non vi prov-

vede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

### TITOLO III

#### IL CONSIGLIO NAZIONALE

##### ART. 21.

*(Sede e composizione del consiglio nazionale).*

Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Esso è composto di quindici membri eletti dai consigli dei collegi fra coloro che abbiano una anzianità di almeno sei anni di iscrizione nell'albo.

Ogni consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

Ogni consiglio comunica il risultato della votazione indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.

La commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.

I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

I consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

## ART. 22.

*(Cariche).*

Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

## ART. 23.

*(Incompatibilità -  
Sostituzione dei componenti).*

Non si può far parte contemporaneamente del consiglio di un collegio e del consiglio nazionale.

In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio del collegio.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata ai termini dell'articolo 21, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

## ART. 24.

*(Attribuzioni).*

Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei consigli dei collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrisondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento;

g) decide in via amministrativa su ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dei collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 25.

*(Riunioni consiliari).*

Il presidente del consiglio nazionale convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 26.

*(Notificazione delle decisioni).*

Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte d'appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 27.

*(Reclami).*

La deliberazione del consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componenti del consiglio del collegio possono essere impugnate davanti al tribunale

del luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la deliberazione, dell'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello della sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

#### TITOLO IV

##### GLI ALBI: CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

###### ART. 28.

(Albo).

Il consiglio di ciascun collegio costituisce l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni, le relative norme.

L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, ai capi della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei collegi.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

###### ART. 29.

(Divieto di iscrizione in più albi — Anzianità).

Non si può essere iscritti che in un solo albo di consulenti del lavoro. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

ART. 30.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo).*

Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) essere di condotta irreprensibile;
- 4) avere conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali;
- 5) avere compiuto presso un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'albo un periodo di pratica non inferiore a un anno ed avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme di cui al titolo VI della presente legge;
- 6) avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo si richiede l'iscrizione.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

ART. 31.

*(Domanda di iscrizione nell'albo).*

La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su carta bollata e corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, nonché dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale.

Contro tale deliberazione l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso per pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo

comma del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito dell'iscrizione.

ART. 32.

*(Trasferimento di residenza).*

Il consulente del lavoro che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO V

CANCELLAZIONE DALL'ALBO  
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 33.

*(Cancellazione dall'albo).*

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto la cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio del collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 3;
- 2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 30, salvi i casi di radiazione;
- 3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del consiglio del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il consulente del lavoro cancellato dall'albo ha diritto di essere iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione.

Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30.

ART. 34.

*(Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro - Azione disciplinare).*

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'articolo 37, commi secondo e terzo il consiglio del collegio che custodisce l'albo in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, oppure su richiesta degli interessati.

Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio costituito nella sede della Corte d'appello vicina, determinata dal consiglio nazionale.

ART. 35.

*(Pene disciplinari).*

Le pene disciplinari che il consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

ART. 36.

*(La censura).*

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

## ART. 37.

*(Casi di radiazione).*

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

## ART. 38.

*(Casi di sospensione).*

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

La sospensione è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il consiglio del collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronun-

ciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Nei casi previsti nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il consulente del lavoro cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

#### ART. 39.

*(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).*

Il consulente del lavoro iscritto nell'albo che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

#### ART. 40.

*(Istruttoria nel procedimento disciplinare).*

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 37, ultimo comma, e 38, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti il consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

#### ART. 41.

*(Ricusazione ed astensione).*

I membri del consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta la astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 42.

*(Notificazione delle deliberazioni).*

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 43.

*(Ricorso al consiglio nazionale).*

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

Il consiglio nazionale può sospendere la efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 44.

*(Riammissione dei radiati).*

Il consulente del lavoro radiato dall'albo può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

ART. 45.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare).*

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VI

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI

ART. 46.

*(Carattere e durata della pratica).*

La pratica consiste in un attivo ed effettivo tirocinio nelle materie che formano oggetto della professione e deve essere seguita con profitto, diligenza ed assiduità, per un periodo non inferiore ad un anno presso un consulente del lavoro iscritto all'albo.

ART. 47.

*(Ammissione alla pratica).*

Il consulente del lavoro che accetta nel suo ufficio un praticante gli rilascerà, all'atto dell'ammissione, un certificato attestante la data di inizio della pratica.

Detto certificato dovrà essere iscritto, secondo l'ordine di presentazione in un registro, tenuto dalla segreteria del collegio, numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del consiglio.

Tale iscrizione enuncerà il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza del praticante, la data del diploma e l'istituto che l'ha rilasciato ed il nome del consulente del lavoro.

La durata della pratica si computerà dal giorno della iscrizione nel certificato di cui sopra.

ART. 48.

*(Interruzione della pratica).*

La pratica dovrà essere fatta senza interruzione.

In caso di interruzione l'aspirante che intendesse riprenderla dovrà far constatare presso il consiglio del collegio i motivi per cui è stata interrotta.

Se questi motivi non saranno ritenuti validi l'aspirante dovrà provvedere ad una nuova iscrizione che determinerà l'annullamento della precedente.

ART. 49.

*(Trasferimenti).*

Il praticante che passi da uno ad altro ufficio di consulente del lavoro dovrà entro un mese dal trasferimento farne dichiarazione alla segreteria del consiglio presentando un certificato attestante di aver adempiuto ai doveri della pratica presso il consulente di cui lascia lo studio e la durata della stessa, nonché il certificato di accettazione rilasciato dal consulente del lavoro presso il quale intende proseguire la pratica.

Questi certificati saranno vidimati dal presidente del consiglio e conservati nella segreteria.

Dell'avvenuto cambiamento sarà fatta menzione nel registro dei praticanti.

ART. 50.

*(Certificato di compiuta pratica).*

Il collegio, alla fine della pratica regolarmente svolta, rilascia, su conforme attestazione sottoscritta dal consulente del lavoro che ha seguito lo svolgimento del tirocinio, un certificato di compiuta pratica occorrente per la ammissione all'esame di idoneità.

ART. 51.

*(Esame di abilitazione).*

L'esame di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è indetto ogni anno con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed ha carattere prevalentemente professionale.

ART. 52.

*(Prove d'esame).*

L'esame sarà scritto ed orale; sia i temi inerenti lo scritto che le interrogazioni relative all'orale, secondo il programma e le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo precedente, riguarderanno materie di indole professionale attinenti le funzioni di consulente del lavoro.

ART. 53.

*(Commissione esaminatrice).*

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del consiglio, da due membri nominati dal consiglio stesso, da un magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello e da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da quest'ultimo designato.

ART. 54.

*(Ammissione all'esame).*

La commissione esaminatrice delibera sull'ammissione all'esame in base a domanda ad essa inoltrata dal candidato, corredata dai richiesti titoli e documenti prescritti dalla commissione stessa con apposita circolare che sarà affissa presso la segreteria del collegio almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

TITOLO VII

GLI ONORARI  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 55.

*(Criteri per la determinazione degli onorari).*

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità per la liquidazione delle spese, spettanti ai consulenti del lavoro sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il consiglio nazionale.

ART. 56.

*(Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali).*

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

ART. 57.

*(Deposito dei documenti presso il consiglio del collegio).*

I consulenti del lavoro non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 58.

*(Notificazioni e comunicazioni).*

Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 59.

*(Prima formazione dell'albo).*

Per la formazione dell'albo gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella cancelleria della Corte d'appello, domanda di iscrizione.

Decorso tale termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta da un magistrato di appello, che la presiede e di quattro consulenti del lavoro iscritti nell'albo da almeno sei anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

La commissione prende in esame le domande e forma un albo per ciascun circondario del distretto, osservate le norme di cui all'articolo 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico mini-

stero davanti al tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 27.

ART. 60.

*(Attuali iscritti nell'albo).*

Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo dei consulenti sono iscritti, a domanda, nell'albo e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.

ART. 61.

*(Rinnovazione dei consigli dei collegi).*

I consigli dei collegi in carica al giorno della entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione dei consigli secondo le norme del presente ordinamento. La rinnovazione dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 62.

*(Esonero dalla pratica).*

Saranno esonerati dall'obbligo della pratica coloro i quali esercitano la consulenza del lavoro al momento dell'attuazione della presente legge.

ART. 63.

*(Iscrizioni transitorie).*

Possono essere iscritti nei collegi dei consulenti del lavoro coloro che, pur essendo sprovisti di alcun titolo di studio di secondo grado, provino di essere stati iscritti per almeno sei anni anteriori alla data della presente legge nell'albo provinciale dei consulenti del lavoro.

Queste iscrizioni dovranno chiedersi entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.